

**Oggetto: Interrogazione n. 292 del 5 novembre 2021 a iniziativa dei Consiglieri Regionali Casini, Mangialardi, Biancani, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri, avente ad oggetto “Progressione Economica Orizzontale comparto sanità AV5”, a risposta scritta.**

In riferimento alla interrogazione in oggetto, si evidenzia quanto comunicato con nota ASURAV5/DIR/P n. 0004869 del 21/01/2022, acquisita agli atti al prot. n. 3211 del 22/01/2022.

I Consiglieri interrogano il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

- 1. i motivi per i quali non sono stati ancora assegnate, in base agli accordi integrativi 2018/2020 le P.E.O 2019 e 2020 per l'AV5;*

#### **Annualità 2019**

In attuazione del Contratto Collettivo Integrativo – parte normativa 2018/2020 e parte economica 2018 e 2019, sottoscritto definitivamente in data 05/11/2019 e rettificato con successivo accordo sottoscritto definitivamente in data 30/12/2019, l'Area Vasta 5 – in esecuzione di determina n. 1287/AV5 del 07/11/2019 – procedeva all'emissione di avviso interno finalizzato all'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza 1/1/2019. Le relative graduatorie sono state approvate in via provvisoria con determina n. 1568/AV5 del 30/11/2020 ed in via definitiva con determina n. 1478/AV5 del 22/11/2021.

A tutt'oggi è in corso da parte della Commissione l'esame delle istanze di rettifica/revisione delle graduatorie medesime. Non appena terminati i lavori da parte della Commissione l'area vasta n. 5 darà corso alla corresponsione degli emolumenti dovuti.

#### **Annualità 2020**

Per l'annualità 2020 non si è proceduto alla sottoscrizione di Contratto Collettivo Integrativo – parte economica 2020.

- 2. se i fondi destinati alle P.E.O. 2019 e 2020 nell'AV5 garantiranno la copertura di tutti gli aventi diritto;*

I fondi destinati alle PEO per l'anno 2019 consentono, nei relativi limiti economici, l'attribuzione delle progressioni economiche ad una percentuale del 26,74% del personale avente diritto. I fondi relativi alle PEO per l'anno 2020 saranno utilizzati e andranno ad incrementare le risorse finalizzate all'attribuzione delle progressioni economiche dell'anno 2021, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo – sezione 1 – parte economica 2020, e sezione 2 – PEO 2021 sottoscritto definitivamente il 27/09/2021.

**3. *se l'ASUR ha presentato la proposta quadro riguardante le Progressioni Economiche Orizzontali per l'annualità 2021 in tutte le Aree Vaste, e se sono stati presentati e sottoscritti gli stessi criteri per tutte le aree vaste della regione, in caso contrario quali sono i motivi che hanno portato a criteri differenti rispetto alle altre aree vaste;***

L'Asur in applicazione dell'art. 9 comma 1 lettera h) della L.R. 13/2003 in data 12/05/2021 ha trasmesso alle Aree Vaste le “Linee di indirizzo in materia di Contrattazione Collettiva Integrativa” contenente lo schema di contratto collettivo integrativo di Area Vasta per l'anno 2021, parte economica.

Le Aree vaste n. 1, 2, 3, 4 in conformità alle competenze definite dalle disposizioni di cui alla L.R. 13/2003 hanno sottoscritto gli accordi integrativi per l'anno 2021.

L'Area Vasta 5 in sede di contrattazione integrativa aziendale ha definito i criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche relative all'anno 2021. Per la parte economica sono stati convocati n. 2 incontri sindacali finalizzati alla definizione della quota del fondo condizioni di lavoro e incarichi dell'anno 2021 da destinare alle PEO.

**4. *per quali motivi la Giunta Regionale non ha emesso linee di indirizzo interpretative ed applicative circa le norme ed istituti contrattuali e legislativi per uniformare comportamenti, trattamenti e condizioni circa gli 8 Enti del SSR Marche.***

L'art. 6 (rubricato: *Confronto regionale*) del CCNL del personale del Comparto Sanità, sottoscritto in data 21/05/2018, non prevede tra le materie sulle quali la Regione può emanare linee d'indirizzo l'individuazione di criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche, che sono invece oggetto di contrattazione aziendale ai sensi dell'art. 8 comma 5 lett. c) del CCNL medesimo.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> **Art. 6 comma 1 del CCNL del personale del Comparto Sanità – “Confronto regionale”**

1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. 165 del 2001, le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie relative:

a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui all'art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialità e fasce) e, in particolare, a quelle destinate all'istituto della produttività che dovrà essere sempre più orientata ai risultati in conformità degli obiettivi aziendali e regionali;

b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica);



Ai sensi inoltre dell'art. 9 comma 1 lett. h) della L.R. n. 13/2003 è in capo all'Area vasta la competenza a svolgere la negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi dell'Asur come sopra richiamati.<sup>2</sup>

- 
- c) alla modalità di incremento dei fondi in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8 del CCNL 7/4/1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica);
  - d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive del personale.

**Art. 8 comma 5 lett. c) del CCNL del personale del Comparto Sanità – “Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie”**

5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:

- a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce) del presente CCNL;
- b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
- c) criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche;
- d) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- e) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- f) l'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 60, comma 7 (Rapporto di lavoro a tempo parziale);
- g) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 57, comma 3 (Contratto di lavoro a tempo determinato);
- h) l'eventuale previsione di ulteriori tipologie di corsi, di durata almeno annuale, per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, comma 5 (Diritto allo studio) e nei limiti di cui al comma 1 di tale articolo, nonché le eventuali ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza nella fruizione dei permessi per il diritto allo studio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 48, comma 8 (Diritto allo studio);
- i) le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei servizi socio/ricreativi eventualmente previsti per il personale, da parte dei lavoratori somministrati, ai sensi dell'art. 59, comma 4 (Contratto di somministrazione);
- j) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- k) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni inerenti l'organizzazione di servizi;
- l) l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);
- m) l'eventuale elevazione dell'indennità di lavoro notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi);
- n) l'eventuale innalzamento dei tempi previsti dall'art. 27, commi 11 e 12 (Orario di lavoro), per le operazioni di vestizione e svestizione, nonché per il passaggio di consegne, di ulteriori e complessivi 4 minuti, nelle situazioni di elevata complessità nei reparti o nel caso in cui gli spogliatoi non siano posti nelle vicinanze dei reparti.

<sup>2</sup> **Art. 9 L.R. 2003/2013**

1. Le aree vaste territoriali sono articolazioni dell'ASUR, i cui ambiti sono definiti nell'allegato A, aventi il compito di assicurare alla popolazione residente le prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e l'equo accesso ai servizi e alle funzioni di tipo sanitario, sociale e di elevata integrazione sanitaria, organizzate nel territorio. Esse provvedono, in particolare:

- a) alla definizione degli obiettivi di salute secondo gli indirizzi delineati dalla pianificazione aziendale e al loro perseguimento attraverso i piani di area vasta;
- b) alla gestione delle risorse strumentali dei servizi sanitari di area vasta, nonché alla gestione delle risorse umane, nel rispetto degli indirizzi dell'ASUR;
- c) all'integrazione dei servizi sanitari con i servizi sociali;
- d) al coordinamento dei servizi sanitari di area vasta relativi ai differenti livelli assistenziali (ospedale, distretto, prevenzione);
- e) alla rilevazione, all'orientamento e alla valutazione della domanda socio-sanitaria, alla verifica del grado di soddisfacimento della stessa, nonché alla valutazione complessiva dei consumi;
- f) alla corretta utilizzazione delle risorse assegnate;

---

g) alla gestione dei rapporti di informazione e collaborazione con la Conferenza di area vasta di cui all'articolo 20 bis;

**h) alla negoziazione con le organizzazioni sindacali, sulla base degli indirizzi aziendali.**

**1 bis.** L'area vasta è unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva. La delegazione trattante di parte pubblica di cui alla lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 8 bis effettua la contrattazione con la delegazione trattante di parte sindacale di ciascuna area vasta.

**1 ter.** I contratti decentrati integrativi sottoscritti a livello di area vasta sono definitivi.